

COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

CXII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 LUGLIO 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE STORCHI

INDICE

	PAG.
Comunicazioni del Presidente:	
PRESIDENTE	1181
Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
BONOMI ed altri: Estensione della pensione di invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti (252);	
DI VITTORIO ed altri: Estensione ai mezzadri, coloni parziari e compartecipanti famigliari, dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. (604);	
LONGO ed altri: Sull'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, e tubercolosi, in favore dei coltivatori diretti. (801);	
GUI e ZACCAGNINI: Estensione dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti ai mezzadri e coloni parziari e disciplina della rivalsa per i contributi agricoli unificati nella mezzadria e colonia parziaria. (1163);	
PASTORE ed altri: Estensione dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti ai mezzadri e coloni parziari. (1854)	1182
PRESIDENTE	1182, 1184, 1185, 1186, 1188, 1189, 1190, 1191
REPOSSI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	1184, 1188, 1189, 1190
BONOMI	1184, 1185, 1190, 1191
SCARPA	1184, 1185, 1187, 1189, 1190, 1191
PAVAN	1185
DI MAURO	1185, 1190, 1191

	PAG.
GALLICO SPANO NADIA	1185
COMPAGNONI	1186
CACCIATORE.	1186, 1187, 1190
TOGNONI	1186
DIAZ LAURA	1187, 1188
ZACCAGNINI, <i>Relatore</i>	1187, 1188, 1189, 1190, 1191
GOMEZ D'AYALA	1190
DI VITTORIO	1190, 1191
Votazione per appello nominale:	
PRESIDENTE	1189

La seduta comincia alle 9,15.

GITTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la discussione delle proposte di legge relative all'estensione dell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni (nn. 252, 604, 801, 1163, 1854) i deputati Bersani, Colleoni, De Maria, Mastino del Rio, Pastore, Rubinacci e Valandro Gighola sono sostituiti rispettivamente dai deputati Stella, Zanoni, Bonomi, Bolla, Pavan, Sodano e Zanotti, i deputati Venegoni, Noce Teresa, Cavallotti e Zamponi rispettivamente dai deputati Compagnoni, Gomez D'Ayala, Bigi e Villani, il deputato Berardi dal deputato Cacciatore e il deputato Cucco dal deputato Formichella.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1957

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Bonomi ed altri: Estensione della pensione d'invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti. (252); dei deputati Di Vittorio ed altri: Estensione ai mezzadri, coloni parziari e compartecipanti familiari, dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. (604); dei deputati Longo ed altri: Sull'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti e tubercolosi, in favore dei coltivatori diretti. (801); dei deputati Gui e Zaccagnini: Estensione dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti ai mezzadri e coloni parziari e disciplina della rivalsa per i contributi agricoli unificati nella mezzadria e colonia parziaria. (1163); dei deputati Pastore ed altri: Estensione dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti ai mezzadri e coloni parziari. (1854).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati.

BONOMI ed altri: « Estensione della pensione di invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti » (252);

DI VITTORIO ed altri. « Estensione ai mezzadri, coloni parziari e compartecipanti familiari, dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti » (604);

LONGO ed altri: « Sull'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, e tubercolosi, in favore dei coltivatori diretti » (801),

GUI e ZACCAGNINI. « Estensione dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti ai mezzadri e coloni parziari e disciplina della rivalsa per i contributi agricoli unificati nella mezzadria e colonia parziaria » (1163),

PASTORE ed altri. « Estensione dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti ai mezzadri e coloni parziari » (1854).

Nella seduta di ieri, dopo avere approvato l'articolo 4, abbiamo iniziato l'esame dell'articolo 3 che era stato momentaneamente accantonato e, come gli onorevoli colleghi ricordano, abbiamo approvato i primi quattro commi del testo sostitutivo proposto dal Governo. Ora, dato che gli ultimi due commi si riferiscono all'articolo 5, la formulazione dell'articolo 3 potrebbe essere limitata solo ai quattro commi approvati, accantonando gli ultimi due in attesa di vedere quale potrà essere la sede più opportuna per il loro collocamento.

Pertanto, se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

L'articolo 3, approvato, risulta così formulato.

« L'accertamento delle persone soggette all'assicurazione, nonché la determinazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi sono effettuati con le modalità stabilite dal regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138 e dal regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modificazioni, a cura del Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, che assume la denominazione di Servizio per la previdenza e l'assistenza sociale per l'agricoltura. Non si applicano ai contributi predetti le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 25 agosto 1952, n. 991.

I contributi di cui al precedente comma vengono applicati alle giornate che risultino prestate dagli appartenenti al nucleo familiare, in base alle norme di cui all'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Rimane fermo l'obbligo dei concedenti di fondi a mezzadria e colonia e dei coltivatori diretti di far pervenire al Servizio per la previdenza e l'assistenza sociale per l'agricoltura le dichiarazioni previste dall'articolo 2 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, con l'indicazione dei componenti la famiglia abitualmente addetti alla coltivazione e delle persone a loro carico.

Nel caso di fondi condotti a mezzadria o colonia parziaria, le dichiarazioni di cui al precedente comma, debbono essere sottoscritte anche dai mezzadri e coloni parziari ».

Passiamo all'articolo 5. Do lettura del testo concordato predisposto dal Comitato ristretto:

« Le giornate di lavoro accertate come occorrenti annualmente per la coltivazione del fondo e per la custodia ed il governo del bestiame sono attribuite, al fine dell'accertamento dei relativi contributi, agli appartenenti al nucleo familiare nella misura e nell'ordine seguente.

a) se il fabbisogno aziendale non supera le 312 giornate annue:

1°) sino a 104 giornate annue al capo famiglia;

2°) sino a 52 giornate annue ciascuno ai fratelli del capo famiglia, ai coniugi e ai discendenti maschi del capo famiglia e dei fratelli, alle figlie dei medesimi, ad altri parenti ed affini sino al quarto grado. Per

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1957

ciascun gruppo la precedenza è stabilita secondo l'anzianità;

3°) le eventuali giornate eccedenti sono ripartite in parti uguali tra gli stessi beneficiari della prima attribuzione.

b) se il fabbisogno aziendale supera le 312 giornate annue:

1°) sino a 156 giornate annue al capofamiglia;

2°) sino a 104 giornate annue ciascuno agli altri componenti il nucleo familiare secondo l'ordine e la precedenza indicati al n. 2 della lettera a) del presente articolo;

3°) le eventuali giornate eccedenti sono ripartite in parti uguali tra gli stessi beneficiari della prima attribuzione.

Ai fini del presente articolo, nel caso in cui il nucleo familiare coltivi più di un fondo, anche se a titolo diverso, il fabbisogno aziendale è accertato sul complesso dei fondi stessi.

Nel caso previsto sotto la lettera a) del comma precedente anche se il fabbisogno aziendale è inferiore a 104 il contributo relativo è, in ogni caso, commisurato ad un minimo di 104 giornate.

Sono escluse dall'attribuzione e dal conseguente accredito le unità che fruiscano già di una pensione a carico dell'I.N.P.S. ».

A tale articolo sono stati presentati diversi emendamenti.

L'onorevole Bonomi propone di sostituire, al primo comma, le lettere a) e b), compresi i rispettivi paragrafi 1°), 2°) e 3°), con i seguenti capoversi.

« Le prime 104 giornate al capofamiglia e le altre, in ragione di 52 giornate ciascuno ai fratelli del capofamiglia, ai coniugi e ai discendenti maschi del capofamiglia e dei fratelli, alle figlie dei medesimi, ad altri parenti ed affini sino al quarto grado. Per ciascun gruppo la precedenza è stabilita secondo l'anzianità.

Le eventuali giornate eccedenti sono attribuite al capofamiglia sino alla concorrenza di 156 giornate e agli altri componenti il nucleo familiare, in parti uguali fra di loro, ma non oltre il limite massimo di 156 giornate annue ciascuno.

Nel caso in cui, dopo tali attribuzioni, residuassero altre giornate, sono attribuite, in parti uguali, al capofamiglia ed agli altri componenti ».

Gli onorevoli Zanibelli, Pavan, Calvi e Gitti propongono, a loro volta, di sostituire anzi-

tutto, nel primo comma, l'alinea a) con il seguente testo:

« Un terzo delle giornate disponibili, purché non inferiori alle 104 e non superiori alle 280 annue, al capofamiglia; gli altri due terzi ai fratelli del capofamiglia, ai coniugi ed ai discendenti maschi del capofamiglia e dei fratelli, alle figlie dei medesimi, od altri parenti ed affini fino al quarto grado, in misura uguale tra gli stessi, purché non inferiore alle 52 giornate annue ciascuno.

Per ciascun gruppo la precedenza è stabilita secondo l'età »

In secondo luogo, essi propongono di abrogare, sempre nel primo comma, l'alinea b) e, infine, di sostituire l'ultimo comma con il seguente.

« Nella attribuzione delle giornate sono postposti a tutte le altre unità familiari, i soggetti che hanno già maturata una pensione obbligatoria, invalidità, vecchiaia e superstiti, o in altra forma assicurativa obbligatoria.

Sono escluse dall'attribuzione e dall'accredito, che ne consegue, le unità che hanno superato il 65° anno di età, purché usufruiscano di una pensione nell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti o in altra forma assicurativa obbligatoria ».

A sua volta, il rappresentante del Governo propone i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo periodo del primo comma, fino alla lettera a), con il seguente:

« I contributi accertati e riscossi complessivamente per ciascun nucleo familiare in base alle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 3, sono accreditati agli appartenenti al nucleo stesso attribuendo le giornate lavorative per le quali i suddetti contributi sono stati versati, secondo i criteri seguenti: ».

Aggiungere al primo comma le seguenti lettere c) e d):

c) sono posposte a tutte le altre unità familiari le unità che abbiano già liquidato una pensione nell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti o in altro sistema di previdenza obbligatoria;

d) sono escluse dall'attribuzione e dal conseguente accredito le unità che abbiano superato il 70° anno di età, purché abbiano già liquidato una pensione nell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti o in altro sistema di previdenza obbligatoria ».

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1957

Sopprimere il secondo, il terzo ed il quarto comma.

Aggiungere il seguente comma

« Gli accreditamenti dei contributi previsti nel presente articolo sono effettuati sulla base dello stato di famiglia quale risulta al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono ».

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Illustro subito, brevemente, i motivi che hanno indotto il Governo a proporre gli emendamenti dei quali l'onorevole Presidente ha dato lettura. Il primo, di carattere formale, tende ad ottenere una migliore formulazione tecnica. Il secondo è inteso a rendere più facile il conseguimento del diritto alla pensione a quelle unità familiari che non ne percepiscano alcuna, ed esclude, invece, dall'attribuzione e dal conseguente accredito, le unità che avessero superato il 70° anno di età e avessero già liquidato una pensione. Gli altri due emendamenti scaturiscono da una formalità necessaria.

BONOMI. Mi permetto riassumere, onde avere ben presente il quadro della situazione, l'attribuzione delle giornate così come è stata fatta nel testo predisposto dal Comitato ristretto. In esso le aziende venivano divise in due scaglioni: quelle con un fabbisogno di giornate lavorative inferiore a 312 giornate annue e quelle con un fabbisogno superiore alle 312 giornate. Per le prime il Comitato ristretto aveva proposto di dare 104 giornate al capofamiglia e 52 ai rimanenti componenti per le seconde, 156 giornate al capofamiglia e 104 agli altri.

Vediamo, ora, la ragione del mio emendamento. Da conteggi effettuati ho notato che la base assicurativa, ossia il numero degli assicurati del primo scaglione, era superiore a quella del secondo. Mi spiego: prendiamo, ad esempio, una azienda con un fabbisogno di 250 giornate: in base alla proposta del Comitato ristretto, con 250 giornate a disposizione, si può arrivare ad una distribuzione di 104 giornate al capofamiglia, 52 ad un altro componente, 52 ad un altro componente ancora, e poi avanza anche un resto. In tal modo si potrebbero assicurare tre persone. Se prendiamo invece una azienda con 320 giornate lavorative, appartenente quindi al secondo scaglione, sempre secondo la proposta del Comitato ristretto, si hanno 156 giornate per il capofamiglia e 104 giornate per un componente della famiglia. pertanto, al massimo si potrebbero assicurare due persone. È evidente che le aziende piccole fin-

rebbero con l'avere una base più larga di assicurazione delle altre meno piccole.

Per ovviare a questo inconveniente, di ordine non soltanto tecnico, ho proposto l'emendamento di cui gli onorevoli colleghi sono a conoscenza, ove non si parla più di divisione in scaglioni, ma si tende ad ottenere una sola attribuzione per tutte le aziende, attribuzione che è questa: dare 104 giornate al capofamiglia, e 52 agli altri componenti. Se avanzasse un resto, prima di tutto esso verrebbe impiegato per arrivare ad un numero di 156 giornate per il capofamiglia e, poi, l'ulteriore eventuale rimanenza sarebbe distribuita in parti uguali agli altri componenti fino alla concorrenza delle 156 giornate.

PRESIDENTE. Agli emendamenti proposti all'articolo in esame, dei quali ho dato dianzi lettura, se ne sono aggiunti altri due, presentati dagli onorevoli Scarpa, Tognoni, Diaz Laura, Di Mauro e Cremaschi:

Sostituire l'alinea a), con il seguente.

« a) se il fabbisogno aziendale è inferiore alle 208 giornate, il contributo relativo è, in ogni caso, commisurato ad un minimo di 208 giornate, facendo carico allo Stato della differenza tra questo minimo e il contributo corrispondente al fabbisogno effettivo di giornate di lavoro. Tale minimo di 208 contributi è attribuito nella misura di 104 al capofamiglia e 104 al coniuge ».

Sostituire l'alinea b), con il seguente

« b) se il fabbisogno supera le 208 giornate e fino a 312

1°) 104 giornate annue ciascuno al capo famiglia ed al coniuge,

2°) sino a 52 giornate ciascuno ai fratelli e sorelle del capo famiglia, ai coniugi ed ai discendenti maschi e femmine dei fratelli e sorelle, od altri parenti ed affini sino al 4° grado ».

SCARPA. Sull'argomento mi sono già intrattenuto in sede di discussione generale. Oggi noi proponiamo un emendamento non già sostitutivo del penultimo comma dell'articolo in esame, quello che dice: « Nel caso previsto sotto la lettera a) del comma precedente anche se il fabbisogno aziendale è inferiore a 104 il contributo relativo è, in ogni caso, commisurato ad un minimo di 104 giornate », ma inteso a trasferire questa posizione alla lettera a) costituendo, però, tre scaglioni di suddivisione delle giornate. Noi chiediamo che la differenza, fra il minimo da noi proposto e il contributo corrispondente al fabbisogno effettivo delle giornate di lavoro,

venga posta a carico dello Stato e che il minimo di 208 giornate sia diviso fra il capofamiglia e la moglie del capofamiglia.

A nostro giudizio, la partecipazione della moglie del capofamiglia alla conduzione della azienda agricola è essenziale e chiede, senz'altro, l'attribuzione di una pensione. Ecco perché proponiamo di sostituire la lettera a): proprio per attribuire 104 giornate al capofamiglia, 104 al coniuge e 52 ad ogni componente la famiglia. La suddivisione delle giornate dovrebbe avvenire, come ho già detto, in tre scaglioni anziché in due e, cioè: primo scaglione: aziende con giornate di lavoro fino a 208; secondo scaglione: aziende con giornate di lavoro da 208 a 312; terzo scaglione: aziende con oltre 312 giornate di fabbisogno annuo.

PRESIDENTE. Faccio notare che l'emendamento Scarpa comporta un maggiore onere a carico dello Stato, onere di cui non possiamo prevedere l'entità.

SCARPA. Le modifiche proposte dalla Commissione Finanze e tesoro, alle quali la medesima ha subordinato il parere favorevole, hanno sconvolto profondamente la questione dei contributi e noi siamo del parere che essa vada completamente riveduta. Ad ogni modo, a noi interessa essenzialmente che al coltivatore diretto vengano accreditate 208 giornate, facendo carico allo Stato della differenza tra il minimo ed il contributo corrispondente al fabbisogno effettivo di giornate di lavoro.

La nostra richiesta, del resto, non è una novità dato che fu già formulata, ripeto, nel mese di marzo durante la discussione generale.

PAVAN. Desidero precisare che il nostro emendamento, relativo alla attribuzione delle giornate, è inteso a semplificare la formulazione dell'articolo proposto dal Comitato ristretto, fissando i minimi e i massimi delle giornate sia per quanto riguarda il capofamiglia che per gli altri membri. Dato, però, che l'emendamento Bonomi si ispira allo stesso concetto, con l'ulteriore vantaggio della distribuzione delle eventuali giornate eccedenti, non ho difficoltà a rinunciare all'emendamento presentato ed accedere a quello Bonomi che, nello spirito, coincide perfettamente con quanto intendevo raggiungere.

DI MAURO. A me pare che l'importanza dell'emendamento Scarpa non debba sfuggire alla Commissione. In definitiva noi tendiamo ad istituire l'assicurazione obbligatoria del nucleo familiare e non del singolo ed è evidente, pertanto, se il concetto da noi espresso

è valido, che come nucleo familiare non si può considerare il solo capofamiglia, ma anche la donna.

La questione dei riconoscimenti del lavoro della donna è stata da noi posta ripetutamente, particolarmente per le donne delle campagne. A me pare, pertanto, che noi dovremmo convenire sulla necessità di assicurare anche la donna, di stabilire quindi un minimo di assicurazione sia per il capofamiglia che per la moglie. D'altra parte, è evidente, non si può fare carico al singolo assicurato, come è previsto nel testo predisposto dal Comitato ristretto, dell'onere assicurativo maggiore occorrente per arrivare, ad esempio, dalle 104 alle 208 giornate, perché così facendo si verrebbe ad aggravare proprio il coltivatore diretto che si trova in condizioni di particolare disagio, vale a dire il piccolissimo coltivatore diretto. È chiaro quindi che, proprio in questi casi debba essere lo Stato ad addossarsi l'onere relativo.

Per questi motivi noi abbiamo deciso di votare a favore dell'emendamento Scarpa. Pensiamo, anzi, che questo emendamento debba essere votato per appello nominale dato che lo riteniamo di eccezionale importanza.

GALLICO SPANO NADIA. Anch'io sono del parere che non ci si possa preoccupare soltanto della figura del capofamiglia, ma che si debba provvedere anche alla moglie. Noi tutti sappiamo bene come, oggi, si stia facendo strada il concetto che la donna, che ha una sua attività specifica, abbia diritto, per il lavoro sociale che svolge, a conseguire il giusto riconoscimento, e sappiamo come si stiano predisponendo progetti di legge per la pensione alle casalinghe; è logico, quindi, che non si possa trascurare, nella valutazione delle giornate di ettaro-coltura, il lavoro della donna.

BONOMI. Sono contrario alla proposta che il maggior onere contributivo non debba essere accollato all'individuo interessato. È inutile girare attorno ai soliti argomenti, ormai ben noti: bisogna seguire un criterio logico, diversamente la pensione non potrà essere concessa, dato che noi non stiamo qui per fare opera di beneficenza.

Del resto è già previsto un trattamento di particolare favore per le piccole aziende agricole. Cosa avviene, infatti, per le aziende che hanno un fabbisogno, ad esempio, di 40-45 giornate? Che esse vengono a pagare, per l'accreditamento del minimo di 104 giornate, 24-25 lire al giorno e, quindi, con meno di tremila lire esse vengono a pagare tutta la loro quota di assicurazione per un anno con la

possibilità di percepire dopo un anno, avendone i requisiti, una pensione di 5000 lire mensili.

Il Governo, d'altra parte, ha detto quanto può dare e da. Cominciamo a prendere questo; altrimenti, nel tentativo di voler fare di più, si corre il rischio di compromettere l'approvazione della legge.

COMPAGNONI. Sono d'accordo con l'emendamento Scarpa, specialmente in considerazione dell'alta percentuale di nuclei familiari che verrebbero esclusi dal beneficio della pensione nel caso in cui venisse approvato il testo proposto dal Comitato ristretto, il quale, fra l'altro, non estende la pensione alle donne. Ci sono alcune regioni del centro-meridione che presentano situazioni particolarissime delle quali non possiamo non tenere conto. La provincia di Frosinone, ad esempio, ha la caratteristica di una piccola proprietà particolarmente spezzettata; in casi del genere, pertanto, la percentuale dei nuclei familiari di coltivatori diretti con un fabbisogno di giornate inferiore alle 208, arriva ad oltre il 50 per cento, si aggira, anzi, addirittura sul 60 per cento. Inoltre, nella maggior parte dei casi, si tratta di modestissime aziende agricole i cui capofamiglia sono costretti a cercare lavoro altrove, magari emigrando; ed è la donna, perciò, che si sostituisce all'uomo in tutti i lavori del fondo. Non v'è, quindi, alcuna ragione perché questi nuclei familiari debbano essere privati del diritto alla pensione.

CACCIATORE. Ho dato la mia adesione all'emendamento del collega Scarpa, preoccupato della sorte della moglie del lavoratore agricolo. Fin quando si tratta di un proprietario coltivatore diretto, la moglie, in caso di morte del coltivatore, rimane sulla proprietà, ma quando si tratta di un conduttore o di un mezzadro o di un colono quale sarà la sorte che toccherà alla moglie che ha lavorato tutta una vita insieme a quell'uomo, sul fondo?

L'emendamento Scarpa parte proprio dalla preoccupazione di assicurare qualche cosa alla moglie del lavoratore e, per questo, merita la nostra adesione. Se ci verrà data la garanzia che l'assicurazione sarà estesa ai superstiti anche in questo campo, io non insisterò nel mio emendamento e pregherò il collega Scarpa di ritirare il suo.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento presentato dall'onorevole Cacciatore: « La pensione ai superstiti, di cui all'articolo 13 della legge 4 aprile 1952, n. 18, viene

estesa anche ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coltivatori ».

TOGNONI. La discussione che si è svolta attorno all'emendamento Scarpa pone in evidenza il problema di fondo in materia di previdenza e di assistenza.

L'onorevole Bonomi ha risposto su questo argomento dicendo che, qualora l'emendamento in esame venisse approvato, sarebbero necessari ulteriori stanziamenti da parte dello Stato e che questo non è possibile poiché non si tratta di fare della beneficenza.

In base alla Costituzione, lo Stato italiano deve garantire assistenza e previdenza a tutti i cittadini ed a tutti i lavoratori.

Si potrà obiettare che vi sono altre categorie di cittadini per le quali questa norma costituzionale non è stata applicata, rispondo che siamo qui, apposta, per rivendicare questo diritto e che vi è una proposta di legge, avanzata non solo da parte delle sinistre, tendente a dare la pensione alle casalinghe ed un'altra proposta di legge tendente a dare un assegno vitalizio ai vecchi, per i quali i padroni non hanno pagato i contributi assicurativi e che sono totalmente sprovvisti di pensione. Vi è, dunque, un complesso di provvedimenti che comporta molti oneri per lo Stato. Ciò dimostra che vi sono problemi sociali che debbono essere affrontati e risolti.

Non riteniamo, in questa situazione, che sia giusto l'atteggiamento negativo della maggioranza, la quale si limita ad affermare che l'onere a carico dello Stato è eccessivamente gravoso, senza precisare quale sarà la maggiore entità della spesa che si dovrà sostenere. Abbiamo fatto un calcolo approssimativo dal quale risulta che, per questo nostro emendamento, non ci vorrebbero grandi cifre. D'altra parte vorrei ricordare agli onorevoli colleghi che abbiamo accettato che vengano inclusi nel fondo di previdenza i contadini i quali hanno una proprietà per la cui coltivazione è necessario l'ausilio di due terzi di mano d'opera estranea alla famiglia; proprietà, quindi, che richiedono qualcosa come 10-15 braccianti.

Dicemmo, anche, che questo contadino avrebbe contribuito al fondo pensione, perché avrebbe pagato i contributi relativi alle giornate di lavoro riconosciute occorrenti per la lavorazione del fondo: questo maggiore gettito potrebbe benissimo, in forza del principio della solidarietà, andare a vantaggio dei contadini più poveri.

La questione che sorge dall'emendamento in esame è, proprio questa, la necessità di venire incontro alle giuste esigenze dei conta-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1957

dini più poveri. C'è un modo concreto per andare incontro alle loro esigenze ed è proprio quello che noi proponiamo: non possiamo, perciò, accettare il vostro netto rifiuto, che non è sufficientemente giustificato dalle vostre stesse argomentazioni.

È già stato stabilito il principio dell'accreditamento di giornate teoriche, noi diciamo. arriviamo a 208 giornate per assicurare a due membri della famiglia la pensione dopo un anno di contributi.

Per quanto riguarda la pensione alla donna, credo che gli argomenti portati dagli onorevoli colleghi, che mi hanno preceduto, debbano far riconsiderare la cosa.

DIAZ LAURA. I colleghi che prima di me hanno parlato, hanno già in gran parte, detto quanto io intendevo esporre.

Mi pare addirittura incredibile che si stia parlando di approvare una legge in cui non venga garantita la pensione anche per la donna e, questo, nel momento in cui è stata ratificata la convenzione n. 100 per la parità dei salari e quando dappertutto si va affermando questo diritto.

Non si tratta di una questione di carità o di assistenza, si tratta di un diritto e di un diritto che riguarda i lavoratori. Si dice che la donna lavoratrice ha gli stessi diritti dell'uomo e, di conseguenza, quando all'articolo 38 della Costituzione si parla di lavoratori, si intende parlare di uomini e donne.

Pregherei, quindi, gli onorevoli colleghi di voler riflettere sulla questione e di considerare che non potremo prenderci, a me pare, la responsabilità di questa esclusione che interessa centinaia di migliaia di persone.

La donna contadina compie il lavoro che compie l'uomo, per di più aggravato da altri lavori e servizi svolti sia nella azienda sia in casa; lavori particolari che, tradizionalmente, sono compito della donna. Essa ha, inoltre, la responsabilità morale della famiglia, della educazione dei figli che, in campagna, è in gran parte affidata alla donna. Possiamo noi, oggi, approvare una legge che esclude la donna dalla pensione?

Si tratta di uno dei punti fondamentali della legge e non possiamo accettare che esso venga respinto.

SCARPA. Ritengo che la richiesta avanzata dal collega Cacciatore sia già superata in quanto abbiamo votato all'articolo 1, una dizione che comporta l'obbligo della assicurazione per invalidità e vecchiaia e superstiti, per quale motivo dovremmo premurarci che ci sia la pensione di reversibilità quando il principio è già previsto dall'articolo 1?

Per il motivo suesposto mantengo l'emendamento da me proposto anche perché gli argomenti portati dai cortesi avversari mi hanno convinto che, se vogliamo determinare una sorta di solidarietà, questa solidarietà deve essere rivolta ai piccolissimi. A chi, infatti, se non ad essi, deve essere demandata la solidarietà che viene chiesta ai coltivatori più grossi? Invece, i piccoli coltivatori verrebbero a essere gravati di un contributo maggiore.

Infatti, con il contributo di 4.300 lire annue, chi ha un fondo di 104 giornate paga 40 lire per ogni giornata, chi ne ha uno di 40 giornate, paga, invece, 140 lire.

È questo, a mio parere, un argomento decisivo.

CACCIATORE. Nella intestazione della legge si fa riferimento alla pensione ai superstiti ma, nel corso della legge, non vi è alcuna norma che, esplicitamente o implicitamente, tratti della questione.

ZACCAGNINI, Relatore. Questa precisazione dell'onorevole Cacciatore mi esime dall'insistere su una questione già risolta.

Per quanto riguarda gli emendamenti che si riferiscono al corpo centrale dell'articolo 5, mi pare vi siano tre questioni.

La prima è quella che riguarda la cosiddetta esclusione delle donne. Si è avuta una serie di interventi nei quali si è detto che, secondo le proposte da noi avanzate, vengono escluse le donne: ciò però non è affatto vero. Si fa, invece, una graduatoria tra i membri della famiglia; si è fatta, cioè, una scelta. quando su un certo podere esiste un uomo, un fratello del capofamiglia, che può essere coetaneo o più giovane e che costituisce un primo nucleo di una successiva famiglia, pensiamo che sia questi che debba venir anteposto, in considerazione del maggiore contributo di lavoro che egli dà, a paragone dell'apporto della moglie del capo famiglia.

CACCIATORE. E quando esiste la sola moglie?

ZACCAGNINI, Relatore. Allora spetta a lei.

Si tratta di una graduatoria che non esclude nessuno, né maschi né femmine. Secondo me la questione non ha un suo fondamento reale, che essa venga risolta nel modo da noi previsto non è questione essenziale, l'essenziale è il secondo punto da noi posto. Noi abbiamo già previsto, nel testo proposto, un accreditamento minimo di 104 giornate. Questo, evidentemente, al fine di garantire anche nei poderi molto piccoli un minimo di base che sia sufficiente per la

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1957

pensione. Si propone di portarlo da 104 a 208 e di far gravare l'onere sullo Stato.

SCARPA. Per la differenza.

ZACCAGNINI, *Relatore*. Mi pare che, quando si parla di un podere dalle 30 alle 104 giornate e attraverso questo fabbisogno di lavoro si vuol garantire l'assicurazione almeno a due componenti la famiglia, si vada veramente a forzare una situazione reale perché non c'è famiglia composta di due membri che possa vivere su un fondo di 40, 50 o 60 giornate. Questa persona o fa un altro lavoro o svolge un'altra attività. Non si può, seriamente, pretendere pretesto da questa situazione di lavoro, che è la meno rilevante, per estendere i benefici di questo sistema. Mi pare cosa non accettabile e, meno accettabile ancora, mi pare il criterio di far gravare il carico di giornate di lavoro che non vengono eseguite sullo Stato, cioè sulla intera collettività, a favore di persone che non hanno un lavoro.

Il consentire, attraverso questa legge, che, per poderi che hanno un fabbisogno di lavoro inferiore alle 208 giornate, si faccia un accredito fino a 208 giornate addossando quel minimo di contributi previsto dalla stessa legge allo Stato, per delle prestazioni di lavoro che il contadino non esegue effettivamente sul podere, significa andare al di là di quello che è stato da noi fatto per altre categorie. Riteniamo che sia giusto venire incontro alle particolari esigenze dei lavoratori agricoli autonomi ed associati con dei provvedimenti di favore, quale è questa legge, ma non riteniamo che si possa innovare profondamente ed andare oltre certi limiti, perché si determinerebbero delle gravi ed ingiuste sperequazioni nei confronti dei lavoratori subordinati, che noi non possiamo, con coscienza responsabilità, avallare.

Con la stessa franchezza desidero chiarire che non è possibile ricorrere al principio della solidarietà, così, come è concepito dall'onorevole Tognoni, poiché ai grandi coltivatori diretti che si servono per la lavorazione del fondo dell'opera di braccianti non possono essere accreditate tutte le giornate lavorative annualmente necessarie per la lavorazione del fondo, dato che per i braccianti alle loro dipendenze, già pagano i contributi previdenziali previsti dalla legge 4 aprile 1952, n. 218.

Dichiaro, pertanto, di aderire all'emendamento Bonomi e prego la Commissione di approvarlo.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non avrei che da associarmi alle osservazioni fatte dall'onorevole

relatore il quale ha ricondotto le cose nei loro giusti limiti.

Nessuno nega che la partecipazione della donna sia essenziale per la conduzione del fondo, quando si abbia una possibilità di lavoro che impegni o tutto il nucleo familiare o almeno i due coniugi. La realtà è che spesso ci troviamo di fronte ad appezzamenti di terreno che danno possibilità di lavoro a un solo membro della famiglia e, quando parliamo di 50-60 giornate, parliamo di azienda che viene coltivata nei ritagli di tempo da chi svolge un'altra attività.

L'affermazione, più volte espressa, che non viene garantita la pensione alle donne, non risponde alla realtà obiettiva delle cose perché, se il fondo dà lavoro sufficiente per l'uomo e per la donna, anche quest'ultima, per il meccanismo della legge, acquista il diritto alla pensione.

DIAZ LAURA. Se il fondo dà soltanto 30 giornate di lavoro?

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. È evidente che nel caso di un fondo per il quale occorrono 500 giornate, possiamo avere sia il titolare della proprietà che un suo o più fratelli occupati in questo lavoro. ma qui si parla di aziende di 40, 42, 50 giornate che danno possibilità di lavoro ad un solo membro della famiglia, non essendo assolutamente possibile pensare che un fondo così esiguo possa consentire il minimo vitale a due o più persone in questo caso, evidentemente, il lavoro sul proprio fondo costituisce il complemento di un'altra attività e noi facciamo una condizione di favore al titolare del fondo dandogli un accredito di 104 giornate utili per il conseguimento della pensione. Dare un accredito di 208 giornate ed attribuire l'onere della differenza, tra questo minimo e le giornate effettivamente occorrenti alla lavorazione del fondo, allo Stato vuol dire stabilire una norma di favore eccessivo, che altera enormemente la realtà delle situazioni di fatto, trasformando la previdenza in beneficenza. Per questi motivi dichiaro che il Governo è contrario all'emendamento Scarpa.

PRESIDENTE. L'onorevole Pavan, anche a nome degli onorevoli Zanibelli, Calvi e Gitti, dichiara di ritirare l'emendamento proposto al primo comma dell'articolo in esame, riferentesi all'alinea *a*, ed all'alinea *b*) poiché accetta il nuovo testo sostitutivo, rispecchiante lo stesso concetto, proposto dall'onorevole Bonomi.

Dopo la illustrazione degli emendamenti da parte dei proponenti, ritengo sia opportuno

procedere per divisione alla votazione dell'articolo 5 proposto dal Comitato ristretto.

Al primo comma di tale articolo il rappresentante del Governo propone di sostituire il primo periodo, fino alla lettera a), con il seguente:

« I contributi accertati e riscossi complessivamente per ciascun nucleo familiare in base alle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 3, sono accreditati agli appartenenti al nucleo stesso attribuendo le giornate lavorative per le quali i suddetti contributi sono stati versati, secondo i criteri seguenti ».

Pongo in votazione tale emendamento sostitutivo.

(È approvato).

Passiamo alla lettera a). A questo punto abbiamo l'emendamento Bonomi e l'emendamento Scarpa.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Do ora lettura dell'emendamento Scarpa, Diaz Laura, Tognoni, Di Mauro e Gomez D'Ayala per il quale è stata richiesta, dal prescritto numero di Commissari, la votazione per appello nominale:

Sostituire l'alinea a) dell'articolo 5 con il seguente:

« a) se il fabbisogno aziendale è inferiore a 208 giornate, il contributo relativo è in ogni caso commisurato ad un minimo di 208 giornate, facendo carico allo Stato della differenza tra questo minimo ed il contributo corrispondente al fabbisogno effettivo di giornate di lavoro. Tale minimo di 208 contributi è attribuito nella misura di 104 al capo famiglia e 104 al coniuge ».

Indico la votazione nominale.

Invito gli onorevoli Gitti e Bufardecì a procedere alla chiama.

Segue la votazione.

Comunico il risultato della votazione per appello nominale:

Presenti e votanti	41
Maggioranza	21
Voti favorevoli	24
Voti contrari	17

(La Commissione non approva).

Hanno risposto sì:

Albizzati, Bei Ciufoli Adele, Bufardecì, Bigi, Cacciatore, Compagnoni, Cremaschi,

Diaz Laura, Di Mauro, Gallico Spano Nadia, Gatti Caporaso Elena, Gomez D'Ayala, Maglietta, Santi, Scarpa, Tognoni e Villani.

Hanno risposto no:

Agrimi, Bartole, Bolla, Bonomi, Calvi, Camposarcuno, Dazzi, De Marzi Fernando, Ferrara Domenico, Gitti, La Spada, Pavan, Penazzato, Rapelli, Roberti, Sabatini, Scarscia, Sodano, Stella, Storchi, Zaccagnini, Zanoni e Zanotti.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Il secondo emendamento Scarpa deve intendersi precluso dall'esito della votazione sul primo emendamento.

SCARPA. Pur essendo stato respinto l'emendamento da me proposto, resta sempre da esaminare la questione relativa alla pensione al coniuge, sollevata da numerosi colleghi.

ZACCAGNINI, *Relatore*. Poiché l'emendamento Bonomi propone una semplificazione unificando il sistema ed abolendo la distinzione di categorie, potremmo votare sul criterio se stabilire una graduatoria nell'attribuzione delle giornate, salvo vedere se sia il caso di fissare degli scaglioni e dare la precedenza al coniuge di fronte al fratello.

SCARPA. È appunto questa la questione che a noi interessa.

Propongo il seguente emendamento all'emendamento Bonomi: « Le prime 104 giornate al capo famiglia e la altre in ragione di 104 alla moglie e 52 giornate ciascuno ai fratelli del capofamiglia, ecc. ».

ZACCAGNINI, *Relatore*. L'emendamento Scarpa, sotto un certo punto di vista, è abbastanza convincente, d'altra parte ho già espresso il mio parere sulla importanza dell'attribuzione al fratello quale esponente di nucleo familiare che può vivere sul fondo. Ciò che mi fa propendere per il testo Bonomi è che, in questo modo, si viene a restringere il numero degli assicurati in quanto, con la costituzione di questo gradino preferenziale per la moglie, si vengono a sottrarre giornate e quindi a restringere la base assicurativa.

Per questo solo motivo preferirei ancora che la Commissione si attenesse al testo proposto dall'onorevole Bonomi, senza apportare alcun emendamento.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si associa alle considerazioni esposte dall'onorevole relatore.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1957

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione le seguenti parole dell'emendamento Bonomi: « Le prime 104 giornate al capofamiglia e le altre in ragione di... ».

(È approvato).

Pongo ora in votazione l'emendamento Scarpa: « dopo le parole, in ragione di, inserire le parole: 104 alla moglie ».

(Non è approvato).

DI MAURO. Propongo il seguente emendamento: « 52 giornate ciascuno al coniuge, ai fratelli del capofamiglia, ecc ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione le parole « 52 giornate ciascuno ».

(È approvato).

Dovremmo ora votare le parole: « al coniuge », secondo l'emendamento Di Mauro.

BONOMI. Per dichiarazione di voto. Nel caso si abbiano due fratelli che conducano una piccola azienda, supponiamo di 180 giornate, 104 vanno al titolare; le altre 52 le possiamo dare alla moglie o al fratello del titolare. A chi è più giusto dare, dato che se vengono attribuite ad uno non ne restano da per l'altro? Dal punto di vista finanziario la cosa è, per noi, indifferente, ma si tratta, invece, di una questione di principio, in quanto in una famiglia, dove lavorano due fratelli, può entrare un elemento di dissidio.

GOMEZ D'AYALA. Mi sembra che l'onorevole Bonomi presenti la cosa sotto un aspetto non perfettamente corretto. L'onorevole Bonomi parla di due fratelli che conducono l'azienda. In realtà si tratta di uno solo, del titolare dell'azienda con la sua famiglia, alla quale si aggiunge anche il fratello.

Con la introduzione del principio della precedenza del fratello rispetto al coniuge, capovolgiamo i principi generali dell'ordinamento civile. Nei rapporti civili, infatti troviamo una graduatoria che pone in primo luogo il coniuge e all'ultimo gradino il fratello. Considerando che nella famiglia contribuiscono con il loro lavoro, sia il coniuge che i fratelli, voler dare la precedenza al fratello che è un estraneo al nucleo familiare, vuol dire estromettere il coniuge. A ciò si deve, poi, aggiungere quanto giustamente è stato detto a proposito della esigenza di un riconoscimento nei confronti della donna lavoratrice.

CACCIATORE. Quando si parla di una azienda che dia 104 giornate al capofamiglia e 52 al coniuge, si tratta, evidentemente di una piccola azienda per cui non possono coesistere, su di essa, due nuclei familiari.

ZACCAGNINI, *Relatore*. Debbo dire che trovo forse maggior numero di argomenti a favore dell'emendamento proposto dall'onorevole Di Mauro che non contro. In realtà, si tratta di una scelta. L'ottimo sarebbe poter dare a tutti. Il problema delle preferenze si pone per le piccole aziende ed a me sembra che, quando si ha una famiglia che lavora su un fondo per il quale necessitano per rimanere nell'esempio già fatto, 180 giornate lavorative, evidentemente si tratta di un fondo condotto normalmente dal capofamiglia e dalla moglie; il fratello, eventualmente, è un'aggiunta, un soprappiù che non si sa come possa vivere lavorando esclusivamente in quella azienda. Egli svolgerà quindi un'altra attività e solo occasionalmente darà il suo contributo di lavoro sul fondo.

Per le considerazioni susposte, sono favorevole all'accoglimento dell'emendamento in esame.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato al lavoro e alla previdenza sociale*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento all'emendamento Bonomi da me letto, sul quale ha espresso parere favorevole l'onorevole relatore; il Governo si rimette alla Commissione.

(È approvato).

Do, ora, lettura del seguito del testo dell'emendamento Bonomi: « ...ai fratelli del capofamiglia, ai coniugi e ai discendenti maschi del capofamiglia ».

ZACCAGNINI, *Relatore*. A seguito delle modifiche apportate, propongo di sostituire le parole: « ai coniugi », con le parole: « ai loro coniugi ». Dato che ora ci riferiamo soltanto ai coniugi dei fratelli.

DI MAURO. Coerentemente a quanto finora detto, propongo di sopprimere la parola « maschi » e di conseguenza le parole « alle figlie dei medesimi ».

DI VITTORIO. Ritengo che, in conseguenza di quanto già approvato, e cioè l'anteposizione del coniuge al fratello, per cui si è data la preferenza al nucleo familiare, si debbano ora anteporre i figli al fratello, il quale, altrimenti, potrebbe estrometterli dal fondo.

SCARPA. Ritengo pertinente l'osservazione fatta dall'onorevole Di Vittorio, dovrebbe quindi proporsi un emendamento per dire che al coniuge seguono i discendenti, poi i fratelli del capofamiglia, i loro coniugi e infine i loro discendenti.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1957

BONOMI. Insisto perché il mio emendamento rimanga immutato.

DI VITTORIO. Insisto nella proposta da me avanzata.

ZACCAGNINI, *Relatore*. La sostanza della proposta Di Vittorio mi pare sia la seguente: noi stiamo facendo una graduatoria quindi non diamo di più o di meno, distribuiamo diversamente. L'onorevole Di Vittorio preferirebbe la seguente graduatoria: capofamiglia, moglie del capofamiglia, figli, poi i collaterali, cominciando dai fratelli e loro coniugi. Nella realtà, però, abbiamo delle famiglie di mezzadri e di coltivatori diretti in cui c'è veramente associazione; a volte, addirittura una proprietà del terreno anche se questo è intestato ad uno solo. Mi pare quindi che, accogliendo la proposta Di Vittorio andremmo a escludere troppo drasticamente il caso di una associazione di lavoro in una azienda che necessita di più unità attive per il lavoro.

Verrebbero, aderendo alla proposta Di Vittorio, ad essere preferiti i figli, che a volte non danno alcun apporto concreto della lavorazione del fondo, ai fratelli che questo apporto danno.

Vorrei fare anche un'altra osservazione in base alla quale non accetterei questa seconda proposta: noi, sostanzialmente, nell'interesse della categoria, dobbiamo tendere in questo primo anno di applicazione della legge a favorire in un certo senso le classi più anziane che non quelle troppo giovani perché, in tal modo, daremo la possibilità a coloro che abbiano già raggiunto una certa età, di avere una posizione assicurativa.

Questo è, quindi, l'argomento che mi fa preferire i fratelli. Pertanto la formula che proporrei sarebbe la seguente. « 52 giornate ciascuno al coniuge del capofamiglia, ai fratelli del capofamiglia, ai loro coniugi, ai discendenti maschi del capofamiglia, dei fratelli ».

DI MAURO. Proporrei di togliere la parola « maschi ».

ZACCAGNINI, *Relatore*. Non sono contrario ad aderire alla proposta Di Mauro in quanto rimane una certa graduatoria non più legata al sesso ma legata all'età e ciò è coerente con quanto dicevo precedentemente.

BONOMI. Insisto sul testo da me proposto in quanto esso non fa altro che ripetere la formula studiata dal Comitato ristretto che non ritengo possa essere, appunto per questo, mutata. Noi andiamo altrimenti a creare delle

sperequazioni e delle ingiustizie. Ci sono molte aziende i cui titolari sono due fratelli, tre fratelli ed è questa la ragione per la quale è stata inclusa la parola « maschi ». D'altro canto, quasi sempre le donne escono dalla famiglia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione le parole « ai fratelli del capofamiglia ».

(Sono approvate).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore: « Sostituire le parole: ai coniugi, con le parole: ai loro coniugi ».

(È approvato).

Pongo in votazione le parole « ai discendenti ».

(Sono approvate).

Pongo in votazione la parola « maschi », avvertendo che ne è stata chiesta la soppressione.

(Non è approvata).

Pongo in votazione le restante parte del primo comma dell'emendamento Bonomi, avvertendo che a seguito della votazione testé avvenuta devono intendersi sopresse le parole « alle figlie dei medesimi ».

(È approvata).

Do lettura del comma terzo:

« Le eventuali giornate eccedenti sono attribuite al capo famiglia, sino alla concorrenza di 156 giornate, e agli altri componenti il nucleo familiare, in parti uguali fra di loro, ma non oltre il limite massimo di 156 giornate lavorative ».

SCARPA. Propongo il seguente emendamento: « Le eventuali giornate eccedenti sono attribuite al capofamiglia sino alla concorrenza di 156 giornate e agli altri componenti il nucleo familiare, in parti uguali fra di loro garantendo 104 giornate al coniuge ».

ZACCAGNINI, *Relatore*. Noi abbiamo stabilito non una differenziazione nel numero delle giornate ma una priorità nella graduatoria. Per coerenza non è possibile accettare l'emendamento Scarpa e propongo, quindi, di approvare il testo originario proposto dall'onorevole Bonomi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Scarpa.

(Non è approvato).

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1957

Pongo in votazione l'emendamento Bonomi nel testo di cui ho dato precedentemente lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione il quarto comma dell'emendamento Bonomi, del quale do nuovamente lettura.

« Nel caso in cui, dopo tali attribuzioni residuassero altre giornate, sono attribuite, in parti uguali, al capofamiglia e agli altri componenti ».

(È approvato).

Propongo di rinviare la discussione della rimanente parte dell'articolo 5 alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI